APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN BERLINO, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA IL 12 NOVEMBRE 1938-XVII, PER REGOLARE I PAGAMENTI FRA L'ITALIA E I TERRITORI DEI SUDETI

Art. 2

Per le transazioni stipulate nel quadro del traffico delle merci italo-cecoslovacco anteriormente all'11 ottobre 1938 il regolamento dei versamenti gia' effettuati o da effettuare ancora da o a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nel Reich germanico (compresi i Territori dei Sudeti) avverra' in conformita', alle intese che saranno stipulate tra l'Istituto Nazionale per Cambi con l'Estero e la Deutsche Verrechnungskasse.

Versione in vigore dal 5 luglio 1939, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione dell'Accordo stipulato in Berlino, fra l'Italia e la Germania il 12 novembre 1938-XVII, per regolare i pagamenti fra l'Italia e i territori dei Sudeti
Estremi	Legge 15 maggio 1939, n. 821
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-dell-accordo-stipulato-in-berlino-fra-l-italia-e-la-1939/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it